

N. 3/2019

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione seconda civile

Il giudice designato dott.ssa Sabrina Passafiume,
esaminati gli atti dell' Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

DOMENICO VITALE

(C.f. VTLDNC84P25E919Q)

con l'assistenza e l'ausilio della Dott.ssa Barbara Ceriani nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss della Legge 27.1.2012 n.3, giusta provvedimento del Presidente del Tribunale in data 1.2.2018

RILEVA

Il Tribunale adito deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 3/2012.
La proposta di accordo, depositata in data 16.4.2019 unitamente alla documentazione prevista dalla norma richiamata, soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 della Legge n. 3/2012.
Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti svolti in frode dei creditori.

PQM

Visto l'art. 10 della Legge 27.1.2012 n.3

FISSA

udienza per la comparizione delle parti avanti a se' al martedì 25.6.2019 ore 12.15

Dispone che la proposta di accordo ed il presente decreto vengano comunicati ai creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII Legge n. 3/2012 entro il 10.5.2019

I creditori potranno far pervenire , anche per telegramma o racc. a/r o per telefax o a mezzo PEC, al professionista incaricato dott.ssa Barbara Ceriani, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno 10 giorni dell'udienza fissata. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.



Dispone che la proposta di Accordo ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo pretorio del comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

Dispone la trascrizione del presente decreto, a cura del Professionista incaricato, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Dispone che, sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Busto Arsizio , il 02/05/2019

Il Giudice Delegato

Dott. ssa Sabrina Passafiume

